REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/77 (4), prevede la vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento diminuito di 8 UC/100 kg, e dispone che il prodotto deve essere preso in consegna anteriormente al 1° agosto 1977;

considerando che, data la situazione attuale del latte scremato in polvere e delle proteine concorrenti sia sul mercato mondiale che su quello comunitario, occorre diminuire il prezzo di vendita sopra citato; che, per poter tener conto di eventuali variazioni di prezzo negli scambi internazionali, è necessario che il latte scremato il polvere acquistato al nuovo prezzo sia preso in consegna prima del 1° novembre 1977;

considerando che è opportuno vendere in via prioritaria il latte scremato in polvere immagazzinato dagli organismi d'intervento anteriormente al 1° gennaio 1975;

considerando che il quantitativo di 200 tonnellate menzionato all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2054/76 è risultato eccessivo in alcuni casi, sicché occorre ridurlo;

considerando che le esportazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 2054/76 rientrano fra gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito del GATT e modificati il 10 maggio 1977; che, di conseguenza, esse possono essere realizzate soltanto fino al 10 maggio 1978; che occorre pertanto limitare a tale data la validità dei titoli d'esportazione rilasciati in virtù del regolamento (CEE) n. 2054/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 2054/76 sono apportate le seguenti modifiche:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

« *Articolo 1*

Si procede, alle condizioni sotto indicate, alla vendita di latte scremato in polvere acquistato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1975 ».

2. All'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di 8 UC è modificato in 13 UC.
3. All'articolo 3, paragrafo 2, il quantitativo di 200 tonnellate è modificato in 100 tonnellate.
4. All'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, la data del 10 novembre 1977 è modificata in 10 maggio 1978.
5. All'articolo 4, paragrafo 2, la data del 1° agosto 1977 è modificata in 1° novembre 1977.
6. All'articolo 4, paragrafo 3, l'importo di 12 UC è modificato in 15 UC.
7. All'articolo 14 bis, primo comma, il coefficiente 0,90 è modificato in 0,86 UC.
8. All'articolo 14 bis, secondo comma, il coefficiente 1,54 è modificato in 1,47 UC.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1977.

Esso non si applica ai quantitativi di latte scremato in polvere per i quali, anteriormente a tale data, siano stati conclusi contratti d'acquisto con l'organismo d'intervento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 108 del 30. 4. 1977, pag. 75.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH